
**Ordinanza
concernente la banca dati sul traffico di animali
(Ordinanza BDTA)**

Modifica del

Disegno dell'08.06.2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005¹ è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ Agli articoli 4 capoverso 1, 4a, 4b, 4c capoverso 2, 4d capoversi 1–5, 20c capoversi 1 e 2 nonché nel titolo dell'allegato l'espressione «gestore della banca dati» è sostituita con «gestore».

² Articoli 6 capoverso 3 e 12a capoverso 3 lettera b

Concerne soltanto il testo tedesco.

³ Articoli 4c capoverso 1 lettere b–d, 4d capoverso 4, 4e capoversi 1 e 2, 12b capoverso 2 lettera d, 20c capoversi 1 e 2 lettere a e h

Concerne soltanto il testo tedesco.

⁴ Agli articoli 2 lettera f numero 2, 6 capoverso 3, 8 capoverso 1 lettera a, 12 capoverso 2, 20c capoverso 2 lettera b nonché all'allegato l'espressione "numero" è sostituita con "numero BDTA".

Art. 2 lett. d, e ed f n. 1 e 3 nonché lett. h-k

I seguenti termini significano:

- d. azienda detentrica di animali: azienda detentrica di animali ai sensi dell'articolo 6 lettera o dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizootie (OFE);
- e. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali: numero assegnato dal gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) a un'azienda detentrica di animali;
- f. storia dell'animale: insieme dei seguenti dati relativi a un singolo animale:

¹ RS 916.404

² RS 916.401

1. numero d'identificazione dell'animale,
3. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l'animale e per gli equidi anche nome e indirizzo dell'attuale proprietario,
- h. passaporto per equide: documento ai sensi dell'articolo 15c OFE³;
- i. dettagli dell'animale: specie, razza, colore, sesso, numero d'identificazione della madre e del padre, parti gemellari, per gli equidi anche numero di microchip, segnalazione verbale rudimentale e scopo d'utilizzo dell'animale ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004⁴ sui medicinali per uso veterinario, nonché tipo d'utilizzo per gli animali della specie bovina.
- j. Numero d'identificazione:
 1. numero di marca auricolare per animali a unghia fessa,
 2. Universal Equine Life Number (UELN) per equidi,
- k. Numero Agate: il numero personale attribuito dal portale Internet Agate attraverso la registrazione.

Art. 3 cpv. 1 lett. a, c e i

¹ Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

- a. numero cantonale d'identificazione dell'azienda detentrica di animali giusta l'articolo 7 capoverso 2 OFE⁵,
- c. tipo d'azienda detentrica di animali giusta l'articolo 6 lettera o OFE⁶,
- i. stato riguardo alle vaccinazioni ordinate dallo Stato;

Art. 4 cpv. 3

³ *Abrogato*

Art. 4c cpv. 1 lett. d

¹ Nella banca dati devono essere registrati:

- d. la persona incaricata di effettuare le notifiche ai sensi dell'articolo 4e.

Art. 4d cpv. 6

⁶ Al rilascio del passaporto per equide, il servizio preposto al rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 15d^{bis} OFE⁷ deve notificare al gestore i dati di cui all'allegato numero 3 lettera m.

³ RS 916.401

⁴ RS 812.212.27

⁵ RS 916.401

⁶ RS 916.401

⁷ RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 maggio 2011 (RU 2011 xxxx).

Art. 4e Notifica da parte di terzi

¹ Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4-4b e 4d possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, eccezion fatta per la notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzo negli equidi ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004⁸ sui medicinali per uso veterinario.

² La persona soggetta all'obbligo di notifica deve notificare personalmente tale incarico al gestore. A tal fine, essa deve comunicargli il numero Agate delle persone incaricate.

³ Essa deve parimenti notificare al gestore la revoca di un incarico.

Art. 5a cpv. 1 e 2

¹ Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4-4b e 4d nonché le persone incaricate ai sensi dell'articolo 4e possono chiedere in qualsiasi momento al gestore la rettifica dei dati che hanno notificato.

² Se occorre prendere in considerazione una rettifica dei dati per i pagamenti diretti, il detentore di animali deve richiedere tale rettifica al gestore entro il 15 giugno dell'anno corrente, motivandola per iscritto.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva lett. d ed e nonché cpv. 2

¹ Chiunque può consultare i dati relativi alla propria persona nonché:

- d. lo stato riguardo alle vaccinazioni ordinate dallo Stato di ogni animale,
- e. i dettagli dell'animale.

² Per persona e al giorno sono consentite trenta consultazioni al massimo; esse sono gratuite.

Art. 8 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi d'igiene veterinaria

¹ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:

- a. numero dell'azienda detentrica di animali ed elenco dell'effettivo di animali;
- b. nome e indirizzo del detentore di animali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b;
- c. numeri di marche auricolari fornite dal gestore agli affiliati dell'organizzazione interessata,
- d. storia e dettagli riguardanti tutti gli animali della specie bovina che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentriche di animali dei loro affiliati;

⁸ RS 812.212.27

- e. dati dell'animale ai sensi dell'allegato numero 2 lettere a-d riguardanti i gruppi di animali della specie suina che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
- f. nome e indirizzo dell'attuale proprietario di un equide ai sensi dell'articolo 4c capoverso 1 lettera a;
- g. dati, storia e dettagli dell'animale ai sensi dell'allegato numero 3 riguardanti tutti gli equidi registrati presso di loro.
- h. ubicazione e coordinate dell'azienda detentrici di animali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d;
- i. numero del Comune ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera f;

² Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare le coordinate postali o bancarie dei loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso scritto.

³ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare gli altri dati ai sensi degli articoli 3-4d concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non abbiano vietato l'accesso per iscritto.

Art. 9 Persone autorizzate a consultare i dati

¹ I detentori di animali possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni nonché utilizzare i seguenti dati:

- a. dati sulla propria azienda detentrici di animali;
- b. dati riguardanti gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati:
 - 1. storia dell'animale,
 - 2. stato BVD,
 - 3. stato riguardo alle vaccinazioni ordinate dallo Stato,
 - 4. esito della classificazione neutrale della qualità,
 - 5. dettagli dell'animale;
- c. l'elenco del proprio effettivo di animali allo stato attuale o in uno precedente.

² I proprietari di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni, nonché utilizzare i dati ai sensi del capoverso 1 lettera c.

³ Le persone che effettuano l'identificazione o il riconoscimento di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni nonché utilizzare i dettagli dell'animale riguardanti gli equidi.

Art. 9a cpv. 2

² Per l'acquisizione dei dati vengono riscossi emolumenti in base alle aliquote di cui all'allegato numero 8 dell'ordinanza del 16 giugno 2006⁹ sugli emolumenti per il traffico di animali.

Art. 11 cpv. 1

¹ La banca dati è gestita da un gestore che deve essere indipendente dal profilo giuridico, organizzativo, finanziario e fisico dalle singole organizzazioni e imprese del settore del bestiame, degli equidi e della carne nonché dai suoi principali fornitori.

*Art. 12 cpv. 5 e 7*⁵ *Abrogato*

⁷ Pubblica analisi sugli animali registrati nella banca dati sul traffico di animali. I dati vengono rappresentati in modo da evitare che si possa in alcun modo risalire alle singole aziende detentrici di animali e alle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria. Le relative pubblicazioni devono essere accessibili al pubblico.

Art. 12a cpv. 1 e 4

¹ Il 15 maggio, il gestore invia elettronicamente al detentore di animali un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in suo possesso, comprese le indicazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3.

⁴ Dà modo ai detentori di animali e ai servizi pubblici ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 di calcolare in unità di bestiame grosso l'effettivo di animali della specie bovina e di bufali per un periodo a loro scelta.

Art. 12b cpv. 1 e 3

¹ Il gestore attribuisce a ogni equide un numero d'identificazione (UEN) in base alla notifica di nascita. Qualora esista una convenzione ai sensi dell'articolo 15d^{bis} capoverso 5 OFE¹⁰, un'organizzazione o associazione estera riconosciuta può attribuire il numero d'identificazione.

³ *Abrogato**Art. 13 cpv. 4 e 5*

⁴ Appronta passaporti per equide o mette a disposizione i dati necessari a tal fine ai servizi preposti al rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 15d^{bis} OFE¹¹.

⁹ RS **916.404.2**

¹⁰ RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 maggio 2011 (RU **2011** xxxx).

¹¹ RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 maggio 2011 (RU **2011** xxxx).

⁵ Al cambiamento dello scopo di utilizzo di un equide da animale da reddito ad animale domestico, fornisce al proprietario la relativa etichetta per il passaporto.

Art. 15 cpv. 1 lett. b

¹ Oltre ai dati ai sensi degli articoli 3–4d il gestore può trattare ulteriori dati, in particolare quelli del tipo indicato di seguito:

- b. affiliazione a organizzazioni ai sensi dell'articolo 8;

Art. 20b

Abrogato

II

L'allegato è modificato come segue:

N. 1 lett. a n. 6

- 6. *Abrogato*

N. 3 lett. 1 n. 4

- 4. *data del riconoscimento,*

III

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2012).

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline
Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova